

Il Presidente della Regione, Sig. Luciano Caveri, richiama la legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” che all’art. 12, comma 6, dispone che a partire dal 1° gennaio 1994 i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della Regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono posti a carico della Regione Valle d’Aosta.

Evidenzia che tra tali trasferimenti è ricompreso il contributo sui mutui contratti dagli enti locali che, fino all’anno 1993, era a carico dello Stato.

Precisa che l’assegnazione dei contributi è stata effettuata annualmente, sulla base dei dati risultanti da un tabulato fornito dal Ministero dell’Interno nell’anno 1995, per i mutui contratti negli anni 1993 e precedenti, e, sulla base delle determinazioni assunte con provvedimento dirigenziale del Servizio rapporti con gli enti locali n. 2471 del 27/06/1996, per i mutui contratti negli anni 1994 e 1995.

Precisa inoltre che la gestione di tali fondi è stata affidata dall’anno 1994 all’anno 1997 al Servizio Rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Regione e dall’anno 1998 all’anno 2002 al Servizio gestione spese e finanza locale dell’Assessorato bilancio, finanze e programmazione.

Sottolinea che nel corso dell’anno 2003 la suddetta competenza è stata attribuita al Servizio finanza e contabilità degli enti locali della Presidenza della Regione.

Evidenzia che il suddetto Servizio, in relazione al fatto che i mutui ammessi a fruire del contributo hanno subito numerose variazioni e modifiche rispetto alla situazione risultante al Ministero nel 1995, ha sospeso la liquidazione dei contributi per poter effettuare un controllo puntuale dell’importo spettante ad ogni ente e che nel corso dell’anno 2004 ha provveduto ad esaminare ogni singolo mutuo.

Precisa che il medesimo Servizio ha reso noto che la situazione che ne è emersa è risultata varia e complessa. Si riportano di seguito le casistiche riscontrate.

- ◆ Per quanto riguarda i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti sono state richieste informazioni direttamente alla Cassa stessa e, dal raffronto tra i dati forniti e quelli in possesso dell’ufficio, è risultato quanto segue:

A) la Cassa Depositi e Prestiti ha operato negli anni le seguenti riduzioni generalizzate del tasso di interesse per tutti i mutui:

- anno 1999: riduzione di 0,5 punti percentuali del tasso di interesse applicato;
- anno 2000: riduzione al tasso del 7,5% di tutti i tassi superiori;
- anno 2001: riduzione di 0,5 o di 1 punto percentuale in relazione all’avvenuto rispetto delle condizioni previste dall’art. 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (rispetto del Patto di stabilità).

In tutti questi casi la nuova rata di ammortamento a carico degli enti risulta ridotta rispetto a quella inizialmente prevista;

oltre a quanto previsto nel caso **A)** si è verificato che:

- B)** in alcuni casi l'importo del mutuo è stato ridotto, con la conseguenza che la rata di ammortamento a carico degli enti risulta ridotta rispetto a quella inizialmente prevista;
- C)** in alcuni casi il mutuo è stato rinegoziato rispetto alle condizioni iniziali con allungamento della durata dell'ammortamento di 10 o 20 anni a partire dall'anno di rinegoziazione e, in un caso, con modifica in aumento del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che la nuova rata di ammortamento a carico degli enti risulta inferiore rispetto a quella d'origine, in quanto si allungano i tempi di restituzione;
- D)** in alcuni casi il mutuo è stato:
- rinegoziato rispetto alle condizioni iniziali con allungamento della durata dell'ammortamento di 10 o 20 anni a partire dall'anno di rinegoziazione
 - ridotto nell'importo
- con la conseguenza che la nuova rata di ammortamento a carico degli enti risulta inferiore rispetto a quella inizialmente prevista;
- E)** in un caso il mutuo è stato:
- rinegoziato rispetto alle condizioni iniziali con allungamento della durata dell'ammortamento di 20 anni a partire dall'anno di rinegoziazione
 - ridotto nell'importo
- con la conseguenza che la nuova rata di ammortamento a carico dell'ente risulta inferiore rispetto a quella inizialmente prevista.
- Inoltre il contributo è stato liquidato con uno slittamento in avanti di un anno rispetto al pagamento della rata; il totale delle annualità di ammortamento del mutuo e di erogazione del contributo comunque corrispondono;
- F)** in alcuni casi il mutuo ha subito scissioni o devoluzioni; l'operazione non ha comportato modifiche sulla quantificazione del costo a carico degli enti;
- G)** in alcuni casi il mutuo è stato revocato;
- H)** in alcuni casi il contributo è stato liquidato con uno slittamento in avanti di un anno rispetto al pagamento della rata; il totale delle annualità di ammortamento del mutuo e di erogazione del contributo comunque corrispondono.
- ◆ Per quanto riguarda i mutui contratti con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti sono state richieste informazioni direttamente agli enti locali e, dal raffronto tra i dati forniti e quelli in possesso dell'ufficio, è risultato quanto segue:
- I)** le rate di ammortamento di alcuni mutui, anche se contratti a tasso di interesse fisso, sono di importo variabile. Di conseguenza il costo a carico degli enti, calcolato in base ai mandati emessi, risulta inferiore a quello inizialmente previsto;
- J)** per un mutuo, che rientra anche nella casistica del punto I), il Comune, oltre al contributo erogato dalla Regione, riceve anche un contributo dal Ministero dei Lavori Pubblici tramite il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte. Detto contributo viene versato per la medesima durata ma con una

decorrenza diversa rispetto al periodo di ammortamento del mutuo. Di conseguenza il costo a carico dell'ente risulta inferiore a quello inizialmente previsto;

- K)** in alcuni casi le rate di ammortamento dei mutui sono superiori rispetto a quelle risultanti dal tabulato del Ministero dell'Interno;
- L)** in alcuni casi le rate di ammortamento dei mutui sono inferiori rispetto a quelle risultanti dal tabulato del Ministero dell'Interno;
- M)** in alcuni casi i mutui hanno una durata più lunga rispetto a quella indicata nel tabulato del Ministero dell'Interno;
- N)** in alcuni casi i mutui hanno una decorrenza del periodo di ammortamento posticipata rispetto a quella in cui viene erogato il contributo; il totale delle annualità di ammortamento del mutuo e di erogazione del contributo comunque corrispondono;
- O)** un mutuo:
 - ha una decorrenza posticipata del periodo di ammortamento rispetto a quella in cui viene erogato il contributo
 - ha beneficiato della riduzione del tasso di interesse fin dall'inizio dell'ammortamento
 - ha subito delle modifiche nella restituzione delle rate di ammortamento in relazione alle norme regionali specifiche emanate in seguito all'alluvione dell'anno 2000di conseguenza il costo a carico dell'ente risulta inferiore a quello inizialmente previsto;
- P)** un mutuo:
 - ha beneficiato della riduzione del tasso di interesse a partire dal sesto anno di ammortamento (anche se già il primo tasso di interesse effettivamente applicato è diverso da quello risultante dal tabulato del Ministero)
 - ha subito delle modifiche nella restituzione delle rate di ammortamento in relazione alle norme regionali specifiche emanate in seguito all'alluvione dell'anno 2000di conseguenza il pagamento delle rate di ammortamento slitta in avanti di due anni rispetto alla data originaria e il costo a carico dell'ente risulta inferiore a quello inizialmente previsto;
- Q)** un mutuo:
 - è stato ridotto nell'importo
 - ha beneficiato della riduzione del tasso di interesse a partire dal settimo anno di ammortamento
 - ha una decorrenza posticipata del periodo di ammortamento rispetto a quella in cui viene erogato il contributo.

Dall'anno 1996 la Regione ha previsto il recupero delle somme già erogate in eccedenza mediante la riduzione del contributo di un importo annuo fisso (fatta eccezione per l'importo del 1996), fino alla scadenza originariamente prevista (anno 2004). Tale recupero, che è stato effettuato fino all'anno 2002 (ultimo anno di erogazione del contributo), non risulta sufficiente in quanto il costo totale di ammortamento a carico dell'ente risulta comunque inferiore al contributo versato;

- R)** un mutuo è stato estinto anticipatamente con pagamento di un importo superiore rispetto al costo che l'ente avrebbe dovuto sostenere per le tre residue annualità.

Sottolinea come, dalle casistiche sopra riportate, il Servizio finanza e contabilità degli enti locali ha evidenziato che:

- ◆ alcuni contributi (annui e/o totali) risultano di importo pari o inferiore rispetto al costo delle rate di ammortamento a carico dell'ente;
- ◆ alcuni contributi (annui e/o totali) risultano di importo superiore rispetto al costo delle rate di ammortamento a carico dell'ente;
- ◆ alcuni contributi non coprono l'intero periodo di ammortamento previsto nel piano di restituzione originario.

Evidenzia che la Direzione Programmazione e Valutazione investimenti, dell'Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche, che eroga su alcuni mutui un contributo ai sensi, in ultimo, della legge regionale 21/1994, ha già effettuato il monitoraggio sui suddetti prestiti partendo dal presupposto che il contributo regionale (ex-erariale) non sarebbe stato modificato qualora questo non avesse superato il costo totale di ammortamento a carico dell'ente e che, pertanto, per la rideterminazione di tali contributi e per il recupero delle somme erogate in eccedenza è stata già svolta un'attività lunga e complessa da parte di una struttura regionale.

Sottolinea che risulta, di conseguenza, opportuno rideterminare le annualità di contributo spettanti per ogni singolo mutuo stabilendo che il costo totale di ammortamento a carico dell'ente costituisce il limite massimo per il contributo, al netto di eventuali altri contributi statali, lasciando invariati tutti i contributi che comunque rimangono al di sotto dello stesso.

Fa presente che la proposta:

- fa sì che il contributo non sia superiore rispetto al costo di ammortamento a carico degli enti;
- non aggrava la spesa a carico della Regione;
- fa in modo che gli enti locali restituiscano solo le somme riscosse senza titolo;
- comporta il recupero delle somme erogate in eccedenza dalla Regione dall'anno 1994 all'anno 2002;
- non obbliga, in linea generale, la Direzione Programmazione e Valutazione investimenti a riquantificare i contributi erogati, in ultimo, ai sensi della l.r. 21/1994.

Propone, in relazione a quanto sopra esposto:

- 1) di definire i criteri per l'assegnazione del contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, posti a carico della Regione dall'anno 1994, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come segue:
 - fissare quale limite massimo del contributo regionale spettante per ogni mutuo l'importo del costo totale di ammortamento effettivamente a carico dell'ente, al netto di eventuali altri contributi statali e quindi:
 - ridurre fino a tale limite i contributi superiori;
 - lasciare invariati tutti i contributi che risultano pari o inferiori;
 - mantenere in generale la tempistica originariamente prevista per le erogazioni, tenuto conto che per alcuni mutui si verifica uno sfasamento tra il pagamento delle rate di ammortamento e il versamento dei contributi;
 - ammettere a contributo le rate di quei mutui per i quali a suo tempo il Ministero dell'Interno non aveva considerato l'intero periodo di ammortamento (al massimo una annualità);
- 2) di provvedere alla quantificazione delle eventuali somme erogate in eccedenza agli enti locali dall'anno 1994 (anno a partire dal quale il contributo è a carico del bilancio regionale) all'anno 2002 (ultimo anno in cui è stato versato il contributo) e al loro recupero, oltre agli interessi legali, dovuti su dette somme dal giorno della richiesta, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile;
- 3) di verificare ogni anno la situazione dei singoli mutui oggetto di contributo e ancora in ammortamento prima di provvedere alla determinazione e alla successiva liquidazione dell'importo spettante, continuando a monitorare i mutui il cui ammortamento risulta scadere posticipatamente rispetto all'ultima data di erogazione del contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;
- visto l'articolo 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- attesa la necessità di determinare i criteri per l'assegnazione del contributo regionale (ex-erariale) sulle rate di ammortamento dei mutui;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 19 luglio 2005, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2362 in data 29 luglio 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di definire i criteri per l'assegnazione del contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, posti a carico della Regione dall'anno 1994, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come segue:
 - fissare quale limite massimo del contributo regionale spettante per ogni mutuo l'importo del costo totale di ammortamento effettivamente a carico dell'ente, al netto di eventuali altri contributi statali e quindi:
 - ridurre fino a tale limite i contributi superiori;
 - lasciare invariati tutti i contributi che risultano pari o inferiori;
 - mantenere la tempistica originariamente prevista per le erogazioni, tenuto conto che per alcuni mutui si verifica uno sfasamento tra il pagamento delle rate di ammortamento e il versamento dei contributi;
 - ammettere a contributo le rate di quei mutui per i quali a suo tempo il Ministero dell'Interno non aveva considerato l'intero periodo di ammortamento (al massimo una annualità);
- 2) di dare atto che si provvederà, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla quantificazione delle eventuali somme erogate in eccedenza agli enti locali dall'anno 1994 (anno a partire dal quale il contributo è a carico del bilancio regionale) all'anno 2002 (ultimo anno in cui è stato versato il contributo) e al loro recupero, oltre agli interessi legali, dovuti su dette somme dal giorno della richiesta, ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile;
- 3) di autorizzare il dirigente competente a concordare con gli enti locali le modalità di restituzione delle somme di cui al punto 2);
- 4) di dare altresì atto che si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali alla quantificazione analitica del trasferimento spettante a ciascun ente a partire dall'anno 2003;
- 5) di verificare ogni anno la situazione dei singoli mutui oggetto di contributo e ancora in ammortamento prima di provvedere alla determinazione e alla successiva liquidazione dell'importo spettante, continuando altresì a monitorare i mutui il cui ammortamento risulta scadere posticipatamente rispetto all'ultima data di erogazione del contributo.